REGOLAMENTO (CEE) N. 1883/82 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai fini della classificazione di taluni indumenti che ricoprono la parte inferiore del corpo a partire dalla vita, avvolgendo separatamente ciascuna gamba, nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1507/82 [2], il criterio da prendere in considerazione è la lunghezza degli indumenti medesimi ; che, in base a tale criterio, gli indumenti sono stati classificati nella sottovoce 61.01 B V e) (pantaloni) quando coprono le ginocchia e nella sottovoce 61.01 B V d) (calzoncini e « shorts ») quando non coprono le ginocchia ;

considerando che altri indumenti di questo genere denominati in inglese « breeches » o « knickerbockers », che coprono le ginocchia, vanno classificati tra i pantaloni della sottovoce 61.01 B V e) in base a tutti i testi della tariffa doganale comune, eccezione fatta per quello inglese ;

considerando che, invece, in base al testo inglese della tariffa doganale comune tali indumenti vanno classificati nella sottovoce 61.01 B V d) (calzoncini e « shorts ») ;

considerando inoltre che il testo inglese della sottovoce 58.02 A II a) ha un senso più restrittivo delle altre versioni ;

considerando che è necessario allineare il testo inglese delle sottovoci 61.01 B V d) e 58.02 A II a) alle altre versioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo inglese della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato come segue :

1) nella sottovoce 61.01 B V d) i termini « Breeches and shorts » sono sostituiti dal termine « Shorts » ;

2) nella sottovoce 58.02 A II a) i termini « Tufted carpets, carpeting and rugs » sono sostituiti dai termini « Tufted carpets, carpeting, rugs, mats and matting ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

---

[1] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 5.